# Comune di Rocca di Papa
Città Metropolitana di Roma Capitale

Viale Enrico Ferri 65 – 00040 Rocca di Papa

**Prot.10836/2020**

**Ordinanza n. 48** **Rocca di Papa, 20/04/2020**

OGGETTO: **Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL –** ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI SANITARIE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SAN RAFFAELE DI ROCCA DI PAPA, DI CUI ALLE RELAZIONI TECNICHE ISPETTORI ASL RM6

## IL VICE SINDACO REGGENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal **Sindaco** ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale*

*rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 14 aprile 2020 concernente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;

DATO ATTO che, con comunicazione del 14 aprile 2020, la ASL Roma 6 ha rappresentato la seguente situazione all'Unità di Crisi Regionale, con riferimento alla struttura San Raffaele Rocca di Papa che ha registrato un totale di 86 COVID positivi, così distribuiti:

- Lungodegenza Medica 1: n. 29 Degenti e n. 2 operatori;
- Lungodegenza Medica 2: n. 38 degenti e 11 operatori (su un totale di 95 posti di lungodegenza complessivi);
- RSA: n. 4 degenti (su un totale di 76 posti occupati) e n. 2 operatori;

che dall'11 aprile 2020 sono stati registrati 4 decessi, risultati positivi al tampone;

Che la San Raffaele Rocca di Papa è dotata di area verde e ha tre accessi, uno principale e uno secondario sulla via Ariccia e l'altro sulla via dei Laghi;

In considerazione della situazione epidemiologica che si è creata nel presidio San Raffaele Rocca di Papa e considerato che dei positivi solo 2 operatori sanitari sono residenti nel Comune Rocca di Papa;

Che il presidio sanitario è posizionato al di fuori del centro abitato, motivo per il quale la ASL ha proposto quale zona di interdizione, il solo perimetro della struttura, con limitazioni all'accesso alla stessa;

DATO ATTO che in data odierna l'Azienda Sanitaria Locale ASL RM6 ha comunicato formalmente la presenza DI N.159 CASI POSITIVI AL COVID-19 RIFERITI ALLA STRUTTURA SAN RAFFAELE, di cui 121 pazienti e 38 operatori;

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell'epidemiologia e l'esigenza di contenere la diffusione del contagio che ormai presenta dati rilevanti all'interno della struttura San Raffaele Rocca di Papa;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze;

VISTO quanto disposto ai punti 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 14 aprile 2020, riguardante l'assunzione da parte del Sindaco e dell' ASL RM6 di ogni opportuna azione relativa all'eventuale isolamento delle persone presenti o del personale che opera presso la struttura, laddove non sia possibile garantire l'isolamento domiciliare o la permanenza presso spazi all'interno della struttura individuando, nelle zone limitrofe, strutture ricettive disponibili all'accoglienza dello stesso, ai fini della gestione dell'emergenza e della massima riduzione del contagio; e alla ASL Roma 6, considerata l'alta presenza di pazienti positivi e allo scopo di ridurre molteplici spostamenti di degenti in condizioni di fragilità, di valutare ogni iniziativa utile a destinare l'intera struttura o parti di essa all'assistenza di pazienti COVID 19 positivi e, in accordo con il Sindaco del Comune di Rocca di Papa;

PRESO ATTO dei contenuti della relazione di sopralluogo dei tecnici ispettori dell' ASL RM6, all'interno del San Raffaele, prot. n. 19582 del 19/04/2020 dalla quale si evince l'estrema gravità della situazione emergenziale in atto e, in particolare, della mancata separazione tra degenti COVID e NO COVID, L'ASSENZA DI PERCORSI EMERGENZIALI, IL MANCATO CONTROLLO DEL CONFINAMENTO

DEI PAZIENTI E L'ASSENZA DI PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO IN NUMERO ADEGUATO E SUFFICIENTE ALL'ASSISTENZA DEI NUMEROSI PAZIENTI IVI OSPITATI;

PRESO ATTO

- dei contenuti delle relazioni di sopralluogo prot.n.19822-19823 avvenuto in data 20/04/2020 da parte dei tecnici ispettori dell' ASL RM6, unitamente al personale del Comando Carabinieri del NAS di Roma, giusta delega A.G., effettuato all'interno della Casa di cura San Raffaele di Via Ariccia n.16 Rocca di Papa (RM), dalle quali relazioni si evince che, *"dalla verifica effettuata sono emerse le medesime criticità già indicate con nota prot.19582 del 19/04/2020 e si è constatato che a fronte dei 70 pazienti presenti all'interno del reparto RSA alle ore 12:00 solo 20 di loro erano stati adeguatamente assistiti nell'espletamento delle pulizie quotidiane rimanendo pertanto gli altri 50 privi di idonea igiene e assistenza. Dalla visione del foglio turni consegnato nel corso del sopralluogo si può evincere che nella giornata del 20 aprile '20 non risulta coperto il turno di notte da nessun infermiere e da nessun operatore socio sanitario".*
- Della nota prot.5752 dell'ASL RM6 U.O.C. Autorizzazioni Accreditamento e Controlli, nella quale risulta che *"dalla visione dei turni programmati per tutto il mese di aprile in RSA effettivamente per la notte del 20 aprile '20 non risulta programmata la presenza di personale infermieristico e assistenziale..."* e che *"Dato il numero dei pazienti, soprattutto quelli Covid-19+, che di fatto trasformano la struttura in una RSA COVID-19+ di tipo estensivo, il personale in servizio in data odierna non appare sufficiente a garantire un'assistenza adeguata a pazienti che hanno subito, nel corso della degenza una trasformazione delle condizioni cliniche con un aggravamento delle stesse dovuto al contagio da Covid-19";*

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**ORDINA**

1. ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 50, D.lgs. 267/00, al **San Raffaele** spa., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in, Roma, via Val Cannuta 247 (P.IVA 08253151008), ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e come sopra evidenziate, DI PROCEDERE A DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI 24 ORE DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, ALLE PRESCRIZIONI SANITARIE DEI TECNICI DELL'ASL RM6 GIA' TRASMESSE VIA PEC AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ SAN RAFFAELE DI ROCCA DI PAPA IN DATA 17/04/2020 A TUTT'OGGI NON ATTUATE;
2. Attenersi alle indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti in relazione all'infezione di trasmissione del virus SARS-CoV-2 (Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 Rev.), in merito alle disposizioni sulla raccolta dei rifiuti;

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.
4. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata al San Raffaele spa in persona del Legale Rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Val Cannuta n.247 P.I.08253151008, al Prefetto, alla Regione Lazio, all'ASL RM6 e alla Protezione Civile. ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Vicesindaco Reggente
Veronica Cimino